DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Art. 3-ter

Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO

All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: "realizzazione," e' inserita la seguente: "anche";

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del 'patrimonio mondiale' sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole".

Versione in vigore dal 9 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
Capo	I — Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-tutela-la-valorizzazione-e-il-rilancio/art-3-ter-disposizioni-per-la-valorizzazione-dei-siti-unesco

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it